



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 03/02/2021 al 24/02/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 54

del 27/01/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A29
NP

OGGETTO: Rinnovo convenzione per lo svolgimento di tirocini in psicoterapia presso le strutture di questa ASST a favore degli allievi specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo con sede legale in Como. Durata anni otto.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- la Scuola di Specializzazione "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo con sede legale in Como, con nota prot. n. 32290 del 23 novembre 2020, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione scaduta il 1 dicembre 2020, per la formazione e l'addestramento in psicoterapia dei propri iscritti;
- la predetta Scuola, abilitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - MURST (oggi Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso le proprie sedi, con i decreti di seguito elencati:
 - D.M. 9 settembre 1994, pubblicato nella G.U. del 26 settembre 1994, n. 225, per la sede centrale di Como;
 - D.M. 16 novembre 2006, pubblicato nella G.U. del 24 novembre 2006, n. 274, per la sede periferica di Monticello Brianza;
 - D.M. 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U. del 22 agosto 2012, n. 195, per la sede periferica di Torino;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, art. 3, che ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica stabilisce che le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- la Legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), prevede che il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro ma debba perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e conoscenza del mondo lavorativo;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, che regola le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, che, ai sensi degli artt. 2 e 8, prevede che gli specializzandi in psicoterapia effettuino un tirocinio quadriennale presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, affinché l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
- l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e ss.mm. e ii., la quale prevede che nell'atto di convenzione risulti:
 - che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
 - che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia;
 - che sia dichiarato il periodo di validità della stessa nonché il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che possono essere ospitati contemporaneamente per svolgere annualmente il tirocinio, con la supervisione di uno psicoterapeuta;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito al rinnovo della convenzione espressi dalla dott.ssa Simona Ghedini, collaboratrice in Staff alla Direzione Socio Sanitaria, e dalla dott.ssa Caterina Baccilieri, Dirigente Responsabile U.O.S. Formazione, quali membri della Commissione riunitasi il 19 novembre 2020 per la definizione dei tirocini di psicologia;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, conservato agli atti;

PRECISATO che come previsto nel testo di convenzione adottato da questa Azienda ed allegato alla presente quale parte integrante del provvedimento:

- la Scuola medesima si impegna a garantire agli allievi idonea copertura assicurativa contro gli infortuni ed i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (art. 5), nonché ad effettuare la visita per l'idoneità alla mansione ed applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria (art. 6), sollevando ASST Nord Milano da ogni eventuale responsabilità connessa con l'attività didattica degli allievi;
- l'attivazione e la gestione dei singoli progetti formativi degli studenti sono demandate alle valutazioni ed alle intese tra il Direttore Socio Sanitario di

- ASST Nord Milano, Responsabile del Procedimento, il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio, il tutor aziendale ed il referente designato dalla Scuola stessa (art. 1);
- la Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Direttore Socio Sanitario di ASST Nord Milano (art. 9);

DATO ATTO che alle convenzioni per i tirocini di psicoterapia non si applicano i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle strutture aziendali coinvolte nella formazione, in quanto risultano tirocini di tipo curriculare;

VISTO il testo di convenzione così come condiviso con la scuola di psicoterapia con nota mail del 21 dicembre 2020, conservata agli atti, con validità per otto anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

CONSIDERATO che dal rinnovo della presente convenzione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

DATO ATTO che, nelle more della formalizzazione del presente atto, il rapporto convenzionale precedentemente già in essere è proseguito senza soluzione di continuità e che le presenti pattuizioni sono estese anche al periodo intercorso tra la scadenza della precedente convenzione ed il rinnovo della presente;

RITENUTO di autorizzare il rinnovo della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che la convenzione sarà sottoposta alla valutazione del MIUR;

DATO ATTO che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA della U.O.S. Formazione la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione con la Scuola di Specializzazione in psicoterapia "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo con sede legale in Como, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, di tirocini di psicoterapia presso le strutture di questa ASST;
2. di autorizzare il rinnovo della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo, con sede legale in Como, con validità per otto anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, rinnovabile per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
3. di dare atto che nelle more della formalizzazione del presente atto, il rapporto convenzionale precedentemente già in essere è proseguito senza soluzione di continuità e che le presenti pattuizioni sono estese anche al periodo intercorso tra la scadenza della precedente convenzione ed il rinnovo della presente;
4. di precisare che la convenzione sarà sottoposta alla valutazione del MIUR;
5. di dare atto che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;
6. di dare atto che la Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Direttore Socio Sanitario di ASST Nord Milano (art. 9);
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
8. di comunicare l'adozione del presente provvedimento alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo ed ai servizi aziendali interessati per gli adempimenti di propria competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;




11. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 58/2020 titolario 01.01.03)

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)


IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 27 GEN. 2021, avente all'oggetto: "rinnovo convenzione per lo svolgimento di tirocini in psicoterapia presso le strutture di questa ASST a favore degli allievi specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Terapia Cognitiva Srl" ad orientamento cognitivo con sede legale in Como." Durata anni otto.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.S. Formazione e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.S. Formazione
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Caterina Bacchieri)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8 comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

(Asst Nord Milano repertorio n...../.....)

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede legale in viale Matteotti 83, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (C.F. e P.I. 09320420962), in atto rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (Fi) il 12 febbraio 1963, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

E

la Scuola di specializzazione in psicoterapia CENTRO TERAPIA COGNITIVA SRL, con sede legale/centrale in Via Rusconi 10, cap 22100 COMO (C.F. e P.I. 02059870135), nella persona del Rappresentante Legale, dott.ssa Adriana Pelliccia, nata a Santa Maria Capua Vetere il 26/10/1950, d'ora in poi denominata **soggetto promotore**;

PREMESSO CHE

- a) la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, art. 3, che ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica stabilisce che le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- b) la Legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d), prevede che il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro ma debba perseguire

soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e conoscenza del mondo lavorativo;

- c) il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, che regola le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e che alle convenzioni per i tirocini di psicoterapia non si applicano i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle strutture aziendali coinvolte nella formazione, in quanto risultano tirocini di tipo curriculare;
- d) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, che, ai sensi degli artt. 2 e 8, prevede che gli specializzandi in psicoterapia effettuino un tirocinio quadriennale presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, affinché l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
- a) l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e ss.mm. e ii., la quale prevede che nell'atto di convenzione risulti:
- che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
 - che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia;
 - che sia dichiarato il periodo di validità della stessa nonché il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che possono essere ospitati

contemporaneamente per svolgere annualmente il tirocinio, con la supervisione di uno psicoterapeuta;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Il soggetto ospitante eroga servizi di psicoterapia e garantisce la presenza di psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 (tre) per anno, nei periodi che saranno concordati tra il Direttore Socio Sanitario, responsabile del procedimento, i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. La disponibilità del soggetto ospitante si intende assoggettata all'accettazione e alle disponibilità concordate, di volta in volta, con i referenti dei tirocini aziendali, nel rispetto dei limiti numerici applicati al servizio coinvolto.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro. Non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito dall'autorizzazione del soggetto ospitante; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusura formalizzata dal soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti

sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy - D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 5

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Responsabile del Procedimento del soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

I tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii.), nonché di

quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire, per il tirocinante, che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

I tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza e dovranno pertanto essere sottoposti al parere di idoneità alla mansione, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro - cui lo studente è destinato - e al protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il soggetto promotore assume l'impegno, con oneri a proprio carico, di designare un "medico competente" che dovrà esprimere il "parere di idoneità alla mansione" ed applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria, di cui sopra, preliminarmente all'avvio del tirocinio.

Il certificato di "idoneità alla mansione" dovrà essere acquisito dal Responsabile del Procedimento del soggetto ospitante preliminarmente all'avvio del tirocinio.

Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), il soggetto promotore dovrà contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto ospitante (all'indirizzo e-mail protezione.prevenzione@asst-nordmilano.it) e richiedere l'invio di una copia del Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi ed il Sistema di Prevenzione e Sicurezza in Ospedale - Opuscolo

Informativo per gli Operatori dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 7

La Convenzione avrà validità per otto anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le Parti. **Non è previsto il rinnovo tacito.** Ciascuna delle Parti contraenti può recedere in tutto o in parte anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 60 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La presente convenzione potrà ritenersi valida solo in seguito all'acquisizione della valutazione sulla stessa, con esito positivo, da parte del MIUR e, pertanto, le strutture dell'ASST NORD MILANO potranno accogliere i tirocinanti e dare avvio al tirocinio solo dopo l'acquisizione di tale valutazione.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula del presente atto, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

ART. 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati. L'Ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

ART. 9

Il soggetto promotore si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al

Direttore Socio Sanitario dell'ASST NORD MILANO.

ART. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 11

La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, a cura dell'istituto di specializzazione in psicoterapia, e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto San Giovanni, il

Per l'Azienda Socio Sanitaria Nord Milano

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

Per la Scuola di Specializzazione Centro Terapia Cognitiva Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott.ssa Adriana Pelliccia)

**La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del
D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.**